

STATUTO

CONFEDERAZIONE MONDIALE

REGOLAMENTO

FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA

EXALLIEVI DI DON BOSCO

STATUTO

DELLA CONFEDERAZIONE MONDIALE

E

REGOLAMENTO

DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA

Statuto e Regolamento
« eco affettuosa della voce di Don Bosco »!

Carissimi Exallievi,
vi presento lo « Statuto della Confederazione Mondiale Exallievi di Don Bosco », promulgato il 24 maggio 1966, e il « Regolamento della Federazione Nazionale Italiana », che è stato approvato il 5 marzo 1967 ed al quale io aggiungo molto volentieri la mia conferma.
La vita e le attività degli Exallievi sono animate dall'amore a Don Bosco ed alla Congregazione Salesiana: di qui viene quel carattere di spontaneità familiare che distingue le nostre Unioni nei rapporti vicendevoli tra Exallievi e Superiori.
Lo Statuto ed il Regolamento però, fissando i principi che reggono il vostro Movimento e impartendo le direttive pratiche d'azione, illuminano le grandi forze spirituali della vostra organizzazione e le assicurano unità e continuità di impostazione.
Per questo, mentre mi auguro che si conservino sempre validi i motivi ideali che vi uniscono tra voi ed alla Congregazione Salesiana, vi esorto ad essere fedeli allo Satuto ed al

Regolamento nella vita delle vostre Unioni. Essi sono le strutture portanti del vostro Movimento: vi troverete sempre, nella sua più autentica espressione, lo spirito di Don Bosco, avrete una sicura norma d'azione e sentirete un autorevole incoraggiamento alle vostre attività sociali ed alla vostra condotta individuale.

Vorrei che voi intendeste nello Statuto e nel Regolamento come l'eco affettuosa della voce che Don Bosco ha saputo far giungere ai suoi giovani nel primo Regolamento scritto per loro: per quanto so e posso, come successore di Don Bosco, io mi faccio interprete della Sua voce e vi chiedo, in suo nome, una coraggiosa testimonianza della vostra qualifica di Exallievi Salesiani.

Lo Statuto ed il Regolamento segnino le linee direttive che vi aiutano a svolgere nella vita del nostro tempo quel compito di cristiana animazione che la Chiesa attende da voi ed a cui l'educazione salesiana vi ha preparato.

Vostro aff.mo in Don Bosco

Torino, 19 marzo 1967

Don Luigi Ricceri
Rettor Maggiore

CONFEDERAZIONE MONDIALE
DEGLI EXALLIEVI DI DON BOSCO

STATUTO

INDICE

Proemio		
Costituzione	Art.	1-4
Sede	»	5-6
Finalità	»	7
Attività	»	8
Caratteristiche	»	9
Regolamenti	»	10
Rappresentanti della Congregazione	»	11
Organi direttivi	»	12
Organi esecutivi	»	13
Composizione del Consiglio e della Presidenza Confederale	»	14
Compiti del Consiglio e della Presidenza Confederale	»	15
Compiti del Presidente Confederale	»	16
Deliberazioni	»	17
Giunta Esecutiva	»	18
Consigli - Presidenza - Assemblea delle Federazioni	»	19
Consigli - Presidenza - Assemblee locali	»	20
Nomina e durata delle cariche	»	21-27

Organi di stampa	Art. 28
Soci effettivi	» 29
Tesseramento	» 30
Exallievi Sacerdoti	» 31
Benemerenze	» 32
Distintivo - Vessillo	» 33
Finanziamento	» 34
Testo ed interpretazione autentica	» 35-37

Proemio

GLI EXALLIEVI E LA CONGREGAZIONE SALESIANA

Il Movimento degli Exallievi di don Bosco trae la sua origine dal ritorno spontaneo di coloro che furono educati nelle Case salesiane ai loro Superiori.

Esso si ispira al sentimento di affetto e di devozione filiale che lega gli Exallievi alla Famiglia Salesiana, all'esigenza di conservare e sviluppare gli insegnamenti ricevuti alla scuola di don Bosco, all'intento di improntare la loro vita ai valori spirituali della Congregazione Salesiana per diffondere con la loro azione, individualmente e collettivamente, lo spirito salesiano nel mondo.

Il Movimento Exallievi si organizza in « Confederazione mondiale degli Exallievi di don Bosco » e come tale ha propria personalità con piena responsabilità di iniziativa per le sue attività.

Tuttavia la Confederazione Mondiale degli Exallievi di don Bosco, poichè vive del patrimonio spirituale della Congregazione Salesiana, vuole mantenere una intima ed essenziale unio-

ne con la Congregazione stessa per assicurare piena adesione e fedeltà allo spirito di don Bosco.

A tale scopo gli Exallievi salesiani, che si confermano figli di don Bosco, riconoscono nel Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana il loro Superiore e accettano quindi da lui, attraverso i suoi rappresentanti, l'assistenza e l'alta direzione della Confederazione Mondiale. Tutte le deliberazioni devono essere prese di comune accordo.

La Confederazione Mondiale degli Exallievi intende realizzare in tal modo l'incontro della paternità del Rettor Maggiore e dei Superiori Salesiani con la filiale e responsabile collaborazione degli Exallievi. Questa comunione di intenti e di opere, nello spirito di famiglia proprio di don Bosco e sulla linea del dialogo promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II, costituisce il fondamento e la caratteristica del Movimento degli Exallievi di don Bosco.

Titolo I
COSTITUZIONE E SEDE

Capo I
Costituzione

Art. 1

La Confederazione Mondiale degli Exallievi di don Bosco è costituita dalle Federazioni Nazionali e dai Centri organizzati presso le Case salesiane nelle Nazioni ove non siano state erette le Federazioni.

Art. 2

Le Federazioni Nazionali sono costituite dalle Federazioni Ispettoriali o Regionali e queste a loro volta sono composte dai Centri locali.

Art. 3

I Centri locali sono costituiti da tutti coloro che, essendo stati educati in una delle opere della Congregazione Salesiana, hanno chiesto ed ottenuto di essere iscritti ai Centri stessi.

I Centri locali costituiscono « Unioni » quando sorgono e vivono in una Casa salesiana; costituiscono « Gruppi » quando si organizzano in località dove non vi sono Case salesiane.

Art. 4

Coloro che, pur avendo frequentato una delle opere della Congregazione Salesiana, non si sono iscritti ad un Centro locale, non sono soci effettivi della Confederazione, ma sono considerati ugualmente come appartenenti al Movimento degli Exallievi di don Bosco: i loro nomi sono conservati nello schedario del Centro organizzato o della Casa presso cui furono allievi, perchè si mantenga sempre vivo il vincolo spirituale con la Congregazione Salesiana e l'invito ad iscriversi al Centro.

Capo II
Sede

Art. 5

La Presidenza della Confederazione Mondiale degli Exallievi di don Bosco ha la sua sede presso la Direzione Generale delle Opere di don Bosco.

Art. 6

Le Federazioni Nazionali, Regionali ed Ispettoriali e le Unioni hanno sede nella Casa salesiana designata dal rispettivo Superiore. I Gruppi hanno ciascuno la sede scelta dalla rispettiva Presidenza d'accordo con la Presidenza del Centro della Casa salesiana che si trovi nella migliore possibilità di assisterli.

Titolo II

FINALITÀ - ATTIVITÀ CARATTERISTICHE - REGOLAMENTI

Capo I
Finalità

Art. 7

La Confederazione Mondiale degli Exallievi di don Bosco si propone come fine che gli Exallievi conservino e attuino nella loro vita i principi religiosi e morali dell'educazione salesiana e portino nella società lo spirito di don Bosco. Le Federazioni i cui membri sono in prevalenza

cattolici debbono considerarsi associazioni di laici che partecipano alla missione della Chiesa e promuovono con la parola, con la testimonianza della vita e con l'azione, l'animazione cristiana del mondo secondo gli insegnamenti della Chiesa stessa e del Concilio.
Le Federazioni i cui membri sono in maggioranza non cattolici hanno finalità convenientemente adattate alle particolari esigenze locali nello spirito generale del presente Statuto.

Capo II
Attività

Art. 8

Le attività proprie della Confederazione Mondiale sono tutte quelle, personali e collettive, che corrispondono alle caratteristiche e alle finalità definite nell'art. 7, e in particolare, a titolo indicativo, le seguenti:

a) assistere gli Exallievi giovani nel momento in cui lasciano l'ambiente salesiano e in tutto il periodo nel quale, inserendosi in un più vasto ambiente sociale, continuano la loro formazione:

a tale fine è prevista la costituzione di sezioni giovanili.

b) perfezionare negli Exallievi adulti, con le forme richieste dalla varietà delle persone, degli ambienti e delle circostanze, i principi della educazione salesiana, perchè essi sappiano assolvere con cosciente responsabilità ed adeguata qualificazione la loro missione nella vita individuale, familiare e sociale;

c) promuovere lo spirito di famiglia tra i soci e favorire il reciproco aiuto materiale e morale;

d) estendere alle famiglie degli Exallievi l'interessamento dei Centri locali, promuovendo, dove sia possibile e secondo le varie esigenze, particolari iniziative da attuarsi sul piano familiare;

e) ricercare i lontani, cioè coloro che, per qualsiasi ragione, si trovino staccati dalla vita del Movimento Exallievi;

f) favorire l'inserimento degli Exallievi, con la loro spontanea e libera scelta, in altre associazioni di apostolato laico e specialmente nella Unione dei Cooperatori per una più intima e piena collaborazione con la Congregazione Salesiana.

Capo III
Caratteristiche

Art. 9

La Confederazione Exallievi, le Federazioni e i Centri locali sono apolitici e non possono assumere impegni di carattere finanziario eccedenti le necessità economiche della gestione ordinaria.
L'adesione collettiva ad altre Istituzioni e alle attività relative deve essere autorizzata, ad ogni livello, dal Consiglio dell'Organo Superiore, salve restando sempre l'autonomia, le finalità e le caratteristiche della Confederazione Mondiale.

Capo IV
Regolamenti

Art. 10

L'organizzazione e le attività delle Federazioni Nazionali sono disciplinate da Regolamenti propri, che, tenendo conto delle situazioni e delle esigenze locali, devono essere conformi allo spi-

rito e alle norme del presente Statuto e avranno pieno vigore dopo l'approvazione della Presidenza Confederale.

Titolo III

RAPPRESENTANTI DELLA CONGREGAZIONE

Art. 11

Gli Exallievi salesiani riconoscono come rappresentanti del Rettor Maggiore e della Congregazione l'Incaricato degli Exallievi presso il Consiglio Superiore per la Confederazione, gli Ispettori per le Federazioni Ispettoriali o Regionali e i Direttori per i Centri locali.
L'Incaricato degli Exallievi presso il Consiglio Superiore fa parte di diritto di tutti gli organi direttivi ed esecutivi della Confederazione.
I rappresentanti del Rettor Maggiore esercitano, ordinariamente, il loro compito mediante un proprio Delegato Nazionale o Ispettoriale o Regionale o locale, che fa parte di diritto della Presidenza e del Consiglio relativo.

Titolo IV
ORGANI DIRETTIVI ED ESECUTIVI

Organi direttivi

Art. 12

Gli Organi direttivi della Confederazione sono:

a) il Consiglio della Confederazione Mondiale;

b) i Consigli delle Federazioni Nazionali;

c) i Consigli delle Federazioni Ispettoriali o Regionali;

d) i Consigli dei Centri locali;

e) l'Assemblea Generale delle Federazioni Nazionali, Ispettoriali o Regionali;

f) l'Assemblea Generale dei Soci nei Centri locali.

Organi esecutivi

Art. 13

Gli Organi esecutivi sono costituiti dalle rispettive Presidenze. La Presidenza Confederale ha una Giunta Esecutiva.

Titolo V

CONSIGLI E PRESIDENZE

Capo I

Composizione del Consiglio e della Presidenza Confederale

Art. 14

Il Consiglio della Confederazione Mondiale è composto dalla Presidenza Confederale e dai Presidenti Nazionali. Ciascun Presidente Nazionale può essere accompagnato alle sedute del Consiglio da un membro del suo Consiglio Nazionale, che vi assiste con voto consultivo.

Compongono la Presidenza Confederale:

— il Presidente
— tre Vicepresidenti
— il Segretario Generale
— cinque Consiglieri
— il Segretario della Presidenza.

Compiti del Consiglio e della Presidenza Confederale

Art. 15

Il Consiglio Confederale delibera le direttive generali per la realizzazione delle finalità del Movimento.
La Presidenza Confederale cura l'attuazione delle direttive generali di cui al capoverso precedente, dirige l'attività della Confederazione e approva i Regolamenti delle Federazioni Nazionali.

Compiti del Presidente Confederale

Art. 16

Il Presidente Confederale:

a) rappresenta la Confederazione Mondiale;

b) cura i rapporti tra la Confederazione Mondiale e la Congregazione Salesiana, facendosi interprete delle direttive del Rettor Maggiore presso gli Exallievi;

c) convoca la Presidenza, almeno una volta all'anno, e il Consiglio della Confederazione;

d) convoca e presiede i Congressi internazionali e continentali;

e) coordina l'organizzazione e le attività delle Federazioni Nazionali, le assiste e le aiuta per il raggiungimento delle finalità statutarie;

f) promulga i Regolamenti delle Federazioni Nazionali;

g) vigila col Rappresentante del Rettor Maggiore e per mezzo della Segreteria Generale sulle pubblicazioni delle Federazioni Nazionali affinchè corrispondano alle finalità della Confederazione.

Deliberazioni

Art. 17

Le deliberazioni del Consiglio e della Presidenza Confederale sono prese a maggioranza semplice di voti.
È consentito il voto per delega ad altro membro della Presidenza e del Consiglio; ogni membro della Presidenza e del Consiglio non può usufruire di più d'una delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Giunta Esecutiva

Art. 18

L'Organo esecutivo della Presidenza Confederale è la Giunta Esecutiva, composta dal Presidente Confederale, dal Consigliere Confederale, che risiede presso la Presidenza della Confederazione Mondiale, e dal Segretario Generale Confederale, cui è affidata la direzione della Segreteria Generale e la relativa tenuta contabile.

Capo II

Consigli - Presidenza Assemblea delle Federazioni

Art. 19

La composizione e le attribuzioni del Consiglio, della Presidenza e dell'Assemblea Generale delle Federazioni Nazionali, Ispettoriali o Regionali sono determinate dal Regolamento delle singole Federazioni Nazionali.

Capo III
Consigli - Presidenza Assemblee locali

Art. 20

La composizione e le attribuzioni del Consiglio, della Presidenza dei Centri locali e dell'Assemblea Generale dei Soci sono determinate dal Regolamento delle Federazioni Nazionali.

Capo IV
Nomina e durata delle cariche

Art. 21

Il Presidente Confederale viene scelto dal Rettor Maggiore.

Art. 22

I Vicepresidenti e i Consiglieri della Presidenza Confederale sono eletti dal Consiglio Confederale.
Il Segretario della Presidenza Confederale è scelto dalla Presidenza stessa.

Art. 23

Il Segretario Generale Confederale è designato ad nutum dall'Incaricato degli Exallievi presso il Consiglio Superiore della Congregazione.

Art. 24

Il Presidente Nazionale, quello Ispettoriale o Regionale e i membri della rispettiva Presidenza, sono eletti in conformità dei rispettivi Regolamenti Nazionali.
La nomina viene confermata rispettivamente dal Rettor Maggiore e dagli Ispettori.

Art. 25

Il Presidente locale e i membri della Presidenza sono eletti dal Consiglio direttivo d'accordo con il Delegato Salesiano.

Art. 26

Il Presidente Confederale dura in carica 6 anni e può essere riconfermato una volta sola. I Presidenti Nazionali, Ispettoriali o Regionali sono eletti per la durata di 6 anni e possono essere rieletti una volta sola.

I Presidenti dei Centri locali sono eletti per un periodo di tempo precisato dai Regolamenti nazionali.

Art. 27

Il Presidente Confederale, per motivi riconosciuti dalla Presidenza Confederale, può disporre la cessazione dalla carica dei Presidenti Nazionali prima della data di normale scadenza.
Analogamente il Presidente Nazionale può agire nei riguardi dei Presidenti Ispettoriali o Regionali e locali.

Titolo VI
ORGANI DI STAMPA

Art. 28

La Confederazione Mondiale, a mezzo della Segreteria Generale, cura una pubblicazione ufficiale destinata a tutte le Federazioni e a tutti i Centri locali.
La pubblicazione di organi di stampa è curata dalle rispettive Presidenze.

Titolo VII

SOCI EFFETTIVI - TESSERAMENTO EXALLIEVI SACERDOTI - BENEMERENZE

Soci effettivi

Art. 29

Sono Soci effettivi di un Centro locale tutti coloro che hanno frequentato una Casa salesiana, anche diversa da quella del Centro locale, richiedono la tessera, con il versamento della quota annuale, e sono accettati dalla rispettiva Presidenza.

Tesseramento

Art. 30

Il tesseramento impegna l'Exallievo alla osservanza delle norme statutarie e regolamentari. La tessera è nazionale ed è firmata dal Presidente Nazionale, dal Presidente del Centro locale e dal Socio interessato.
La tessera aggiornata è documento di riconoscimento per tutti i Centri organizzati della Confederazione Exallievi e per tutte le Case salesiane.

Exallievi Sacerdoti

Art. 31

Gli Exallievi Sacerdoti costituiscono nella Confederazione una sezione distinta con diritto a redigersi norme e regolamenti propri previa intesa con le rispettive Presidenze.

Benemerenze

Art. 32

Un attestato di benemerenza può essere conferito dal Presidente Confederale, su proposta delle rispettive Presidenze, agli Exallievi o ad altri i quali si siano distinti per meriti verso l'Associazione.

Titolo VIII
DISTINTIVO - VESSILLO

Art. 33

Il distintivo della Confederazione Mondiale degli Exallievi di don Bosco è quello approvato dalla Presidenza Confederale.
È conveniente che ogni Federazione e ogni

Centro locale abbia un suo vessillo, il cui modello sarà approvato dalla Presidenza Superiore.

Titolo IX
FINANZIAMENTO

Art. 34

La Confederazione Mondiale degli Exallievi di don Bosco nei suoi diversi gradi è sostenuta finanziariamente dalle quote dei tesserati e dalle offerte.
Le Federazioni Nazionali contribuiscono alle spese generali della Confederazione Mondiale.
I Centri locali contribuiscono alle spese generali delle Federazioni Nazionali, Ispettoriali o Regionali.

Titolo X
TESTO ED INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Art. 35

Il testo del presente Statuto è quello redatto in lingua italiana depositato presso la Segreteria

Generale con le firme del Presidente Confederale, dell'Incaricato degli Exallievi presso il Consiglio Superiore e del Segretario Generale.

Art. 36

Ogni controversia sulla interpretazione e applicazione dello Statuto e dei Regolamenti Nazionali è deferita alla Presidenza Confederale. Qualora il disaccordo avesse a permanere anche in seno alla Presidenza Confederale, la soluzione definitiva è demandata all'Incaricato degli Exallievi presso il Consiglio Superiore.

Art. 37

Qualsiasi modificazione o aggiunta al presente Statuto deve essere approvata dal Consiglio Confederale col voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri, in prima convocazione, o con voti favorevoli della metà più uno dei membri del Consiglio, in seconda convocazione.

FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA
EXALLIEVI DI DON BOSCO

REGOLAMENTO

Parte Prima
Federazione Nazionale Italiana

Parte seconda
Federazioni Ispettoriali o Regionali

Parte terza
Unioni - Gruppi - Nuclei

INDICE

Parte Prima - **Federazione Nazionale Italiana**

Costituzione	Art.	1
Finalità - caratteristiche - attività	»	2
Rappresentanti della Congregazione	»	3
Tesseramento	»	4
Sede	»	5
Organi direttivi ed esecutivi	»	6
Consiglio Nazionale	»	7
Compiti del Consiglio Nazionale	»	8
Assemblea generale	»	9
Presidenza Nazionale	»	10
Compiti del Presidente e della Presidenza Nazionale	»	11
Elezioni	»	12
Sostituzione d'incarico	»	13
Incompatibilità	»	14
Convocazioni	»	15
Exallievi Sacerdoti	»	16
Distintivo	»	17
Gonfalone della Confederazione Mondiale	»	18
Vessillo	»	19

Benemerenze » 20
Organo di stampa » 21
Anno sociale » 22
Finanziamento » 23

Parte Seconda - **Federazioni Ispettoriali o Regionali**

Costituzione Art. 24
Finalità - caratteristiche - attività » 25
Rappresentanti della Congregazione » 26
Sede » 27
Organi direttivi ed esecutivi » 28
Consiglio Ispettoriale o Regionale » 29
Compiti del Consiglio Ispettoriale o Regionale » 30
Assemblea generale » 31
Presidenza Ispettoriale o Regionale » 32
Compiti del Presidente e della Presidenza Ispettoriale o Regionale » 33
Elezioni » 34
Sostituzione di incarico » 35
Incompatibilità » 36
Convocazioni » 37
Exallievi Sacerdoti » 38

Parte Terza - **Unioni - Gruppi - Nuclei**

Costituzione	Art.	39
Finalità	»	40
Caratteristiche	»	41
Benefici spirituali	»	42
Attività	»	43
Rappresentanti della Congregazione	»	44
Tesseramento	»	45
Sede	»	46
Organi direttivi ed esecutivi	»	47
Consiglio dell'Unione	»	48
Compiti del Consiglio dell'Unione	»	49
Assemblea dei Soci	»	50
Compiti dell'Assemblea	»	51
Presidenza dell'Unione	»	52
Compiti del Presidente e della Presidenza dell'Unione	»	53
Compiti del Vicepresidente	»	54
Compiti del Segretario	»	55
Compiti del Tesoriere	»	56
Elezioni	»	57
Sostituzione di incarico	»	58
Incompatibilità	»	59
Sezione giovani	»	60
Exallievi Sacerdoti	»	61
Exallievi e Cooperatori	»	62

Gruppi » 63
Nuclei » 64
Norme particolari » 65
Testo autentico del Regolamento » 66
Interpretazione » 67

Parte Prima

FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA

Art. 1

Costituzione - È costituita la Federazione Nazionale Italiana degli Exallievi di Don Bosco che è composta dalle Federazioni Ispettoriali o Regionali esistenti nel territorio dello Stato italiano e fa parte della « Confederazione Mondiale Exallievi di Don Bosco », di cui accetta integralmente lo Statuto.

Art. 2

Finalità - caratteristiche - attività - Le finalità, le caratteristiche e le attività della Federazione Nazionale Italiana sono quelle stabilite dallo Statuto.

Art. 3

Rappresentanti della Congregazione - La Federazione riconosce come rappresentante del Rettor Maggiore e della Congregazione Salesiana la Conferenza Ispettoriale Italiana, la quale, normalmente, esercita il proprio compito mediante il Delegato Nazionale, ai sensi dello Statuto.

Art. 4

Tesseramento - Il tesseramento per i Soci di tutte le Federazioni Ispettoriali o Regionali è unico ed è effettuato dalla Presidenza Nazionale Italiana, che rilascia un unico tipo di tessera.
La tessera aggiornata è documento di riconoscimento per tutte le Case Salesiane e Federazioni del mondo. Essa conferisce il diritto:

a) alla parola e al voto nei congressi, nei convegni e nelle elezioni;

b) all'organo di stampa nazionale e alle comunicazioni sociali;

c) alle agevolazioni ottenute dalle singole Unioni.

Art. 5

Sede - La sede della Federazione Nazionale è quella designata dalla Conferenza Ispettoriale Italiana.

Art. 6

Organi direttivi ed esecutivi - La Federazione Nazionale ha come organi direttivi il Consiglio Nazionale e l'Assemblea Generale; come organo esecutivo la Presidenza Nazionale.

Art. 7

Consiglio Nazionale - Il Consiglio Nazionale è costituito dalla Presidenza Nazionale e dai Presidenti e Delegati Ispettoriali o Regionali. Il Consiglio Nazionale si riunisce all'inizio dell'anno sociale e tutte le volte che la Presidenza Nazionale lo ritiene opportuno.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Ciascuna Federazione dispone di un solo voto.

Art. 8

Compiti del Consiglio Nazionale - Il Consiglio Nazionale ha i seguenti compiti:
a) elegge i membri della Presidenza Nazionale;
b) dà le direttive generali alle Federazioni Ispettoriali o Regionali e ne coordina le attività.

Art. 9

Assemblea Generale - L'Assemblea Generale è costituita dal Consiglio Nazionale e dai Consigli Ispettoriali o Regionali.
L'Assemblea Generale si riunisce solo in occasioni straordinarie per deliberare sugli argomenti ad essa deferiti dal Consiglio Nazionale

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice.

Art. 10

Presidenza Nazionale - La Presidenza Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale, da tre Vicepresidenti, da quattro Consiglieri, eletti a norma dell'art. 12, da un rappresentante degli Exallievi Sacerdoti e dal Delegato Nazionale.
La Presidenza nomina un Segretario anche fuori dal proprio ambito.

Art. 11

Compiti del Presidente e della Presidenza Nazionale - Il Presidente Nazionale ha i seguenti compiti:

a) rappresenta la Federazione nei rapporti con la Congregazione Salesiana, con la Confederazione Mondiale e con i terzi;

b) vigila sull'attuazione delle deliberazioni della Presidenza e del Consiglio Nazionale;

c) interviene di diritto o può farsi rappresentare alle riunioni a livello ispettoriale o regionale, mantenendosi estraneo alle votazioni;

d) tiene il collegamento con le Federazioni Ispettoriali o Regionali;

e) predispone la relazione annuale, i bilanci e le statistiche da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

La Presidenza Nazionale collabora col Presidente nell'attuazione del suo mandato.
Essa può chiedere la rinuncia alla carica di Presidente di Federazione Ispettoriale o Regionale e di Presidente di Centro locale prima della normale scadenza, sentita la Presidenza Ispettoriale o Regionale interessata.
In caso di contestazione del provvedimento la risoluzione è devoluta alla Presidenza Confederale.

Art. 12

Elezioni - Ciascuna Presidenza Ispettoriale o Regionale segnala alla Segreteria Nazionale i nominativi di Exallievi regolarmente tesserati, fino ad un massimo di 12; la Segreteria Nazionale compila l'elenco dei 12 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi. Fra i nominativi così acquisiti il Consiglio Nazionale elegge gli 8 membri della Presidenza Nazionale

e questa, fra i propri membri, sceglie il Presidente Nazionale ed assegna gli altri incarichi di cui all'art. 10.

Art. 13

Sostituzione di incarico - Nel caso di decesso, dimissioni, impedimento permanente a disimpegnare il mandato o di incompatibilità, per le ragioni di cui all'art. 14, di uno dei membri della Presidenza, gli subentra il primo dei non eletti. Qualora la sostituzione riguardi il Presidente Nazionale, la Presidenza, integrata come sopra, elegge un altro Presidente che dura in carica fino alla scadenza del mandato del predecessore.
Nel caso che il Presidente non possa disimpegnare temporaneamente il proprio mandato, l'interim della carica viene affidato dai membri della Presidenza ad uno di essi.

Art. 14

Incompatibilità - La carica di Presidente, di Vicepresidente e di membro di Presidenza Nazionale è incompatibile con funzioni comportanti gravi responsabilità di carattere pubblico.

In caso di contestazione la risoluzione è devoluta alla Presidenza Confederale.
La carica di Presidente Nazionale non è compatibile con quella di Presidente di Federazione Ispettoriale o Regionale e di Unione.

Art. 15

Convocazioni - Spetta al Presidente Nazionale, d'intesa col Delegato, convocare la Presidenza Nazionale e, d'accordo con essa, il Consiglio Nazionale e l'Assemblea Generale.

Art. 16

Exallievi Sacerdoti - Gli Exallievi Sacerdoti costituiscono nella Federazione Nazionale Italiana una sezione distinta, con proprie norme approvate dal Rettor Maggiore.

Art. 17

Distintivo - Unico distintivo per i Soci della Federazione Nazionale Italiana è quello della Confederazione Mondiale, secondo quanto dispone l'art. 33 dello Statuto.

Art. 18

Gonfalone della Confederazione Mondiale - La Federazione Nazionale Italiana ha in consegna il Gonfalone della Confederazione Mondiale.

Art. 19

Vessillo - La Federazione Nazionale Italiana, le singole Federazioni Ispettoriali o Regionali e le Unioni possono avere un proprio Vessillo: il tricolore italiano, con nastro azzurro, recante la scritta « Exallievi di Don Bosco - Federazione... (oppure) Unione... ».

Art. 20

Benemerenze - La Presidenza Nazionale può conferire, normalmente dietro segnalazione delle Presidenze Ispettoriali o Regionali, il distintivo d'oro con « attestato di benemerenza » ad Exallievi o ad altri i quali si siano distinti per meriti rilevanti verso l'Associazione.

Art. 21

Organo di stampa - La Federazione Nazionale Italiana ha come organo ufficiale il periodico mensile « Voci Fraterne », pubblicato a cura

della Presidenza Nazionale, di cui il Delegato Nazionale è direttore responsabile effettivo.

Art. 22

Anno sociale - L'anno sociale, per tutte le attività della Federazione Nazionale, delle Federazioni Ispettoriali o Regionali e delle Unioni, inizia il 1° ottobre.

Art. 23

Finanziamento - Le Unioni della Federazione Nazionale Italiana si sostengono finanziariamente con le quote sociali, con libere offerte e con iniziative varie.
In conformità all'art. 34 dello Statuto e nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale, una percentuale delle quote di tesseramento viene devoluta dalle Unioni alla Presidenza Nazionale per l'organo ufficiale di stampa e per contribuire alle spese organizzative delle Segreterie Confederale, Nazionale e Ispettoriale o Regionale.

La Federazione Nazionale, le Federazioni Ispettoriali o Regionali e le Unioni rifondono le spese di rappresentanza sostenute dai propri Dirigenti.

Parte Seconda

FEDERAZIONI ISPETTORIALI O REGIONALI

Art. 24

Costituzione - Le Federazioni Ispettoriali o Regionali sono costituite dai Centri locali che appartengono ad una stessa Ispettoria o Regione. Esse sono riconosciute dalla Presidenza Nazionale.

Art. 25

Finalità - caratteristiche - attività - Le finalità, le caratteristiche generali e le attività delle Federazioni Ispettoriali o Regionali sono quelle della Federazione Nazionale Italiana.

Art. 26

Rappresentanti della Congregazione - Le Federazioni Ispettoriali o Regionali d'Italia riconoscono come rappresentante del Rettor Maggiore e della Congregazione Salesiana l'Ispettore, il quale, normalmente, esercita il proprio compito mediante il Delegato Ispettoriale o Regionale, ai sensi dello Statuto.

Art. 27

Sede - Le Federazioni Ispettoriali o Regionali hanno la loro sede nella Casa salesiana scelta dall'Ispettore.

Art. 28

Organi direttivi ed esecutivi - Organi direttivi delle Federazioni Ispettoriali o Regionali sono il Consiglio Ispettoriale o Regionale e l'Assemblea Generale. Organo esecutivo è la Presidenza Ispettoriale o Regionale.

Art. 29

Consiglio Ispettoriale o Regionale - Il Consiglio Ispettoriale o Regionale è costituito dalla Presidenza Ispettoriale o Regionale, dai Presidenti e dai Delegati dei Centri locali.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
Ciascun Centro locale dispone di un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente Ispettoriale o Regionale.
Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri.

In caso di impedimento ad intervenire al Consiglio Ispettoriale o Regionale, i Presidenti possono farsi rappresentare da un Vicepresidente o da altro membro del Consiglio del Centro locale, espressamente delegato.
Il Consiglio Ispettoriale o Regionale si riunisce all'inizio dell'anno sociale ed ogniqualvolta la Presidenza lo ritiene opportuno.

Art. 30

Compiti del Consiglio Ispettoriale o Regionale - Il Consiglio Ispettoriale o Regionale ha i seguenti compiti:

a) elegge i membri della Presidenza Ispettoriale o Regionale;

b) imparte le direttive e le norme generali per la realizzazione delle finalità statutarie;

c) esamina e approva la relazione annuale delle attività realizzate ed il bilancio consuntivo presentati dalla Presidenza e da inviarsi alla Presidenza Nazionale;

d) determina i contributi finanziari che i Centri locali debbono devolvere a favore della Presidenza Ispettoriale o Regionale.

Art. 31

Assemblea Generale - L'Assemblea Generale Ispettoriale o Regionale è costituita dalla Presidenza Ispettoriale o Regionale e dai Consigli Direttivi dei Centri locali.
L'Assemblea Generale si riunisce solo in occasioni straordinarie per deliberare sugli argomenti ad essa deferiti dal Consiglio Ispettoriale o Regionale.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice.

Art. 32

Presidenza Ispettoriale o Regionale - La Presidenza Ispettoriale o Regionale è composta dal Presidente, da due Vicepresidenti, dal Tesoriere, da quattro Consiglieri, da un Exallievo Sacerdote scelto dall'Ispettore e dal Delegato Ispettoriale o Regionale.
La Presidenza nomina un Segretario anche fuori dal proprio ambito.

Art. 33

Compiti del Presidente e della Presidenza Ispettoriale o Regionale. - Il Presidente Ispettoriale o Regionale ha i seguenti compiti:

a) rappresenta la Federazione Ispettoriale o Regionale presso la Congregazione, la Presidenza Confederale e Nazionale e i terzi;

b) presiede e dirige i lavori della Presidenza, del Consiglio Ispettoriale o Regionale, l'Assemblea Generale e le manifestazioni di carattere interunionale;

c) trasmette ai Centri locali le deliberazioni degli Organi superiori;

d) ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare alle riunioni dei Centri locali, mantenendosi estraneo alle votazioni.

La Presidenza Ispettoriale o Regionale collabora col Presidente nell'attuazione del suo mandato. In particolare essa svolge i seguenti compiti:

a) promuove la istituzione dei Centri locali e la costituzione dei Nuclei, ai sensi dell'art. 64;

b) assiste i Centri locali nell'attuazione delle finalità statutarie;

c) comunica ai Centri locali le deliberazioni della Federazione Nazionale e ne vigila l'esecuzione, in modo particolare per quanto riguarda il programma annuale;

d) indice convegni e attività a carattere Ispettoriale o Regionale;

e) coordina l'azione dei Centri locali e delibera l'eventuale adesione collettiva ad altre Istituzioni previa l'approvazione della Presidenza Nazionale.

Art. 34

Elezioni - La Presidenza di ogni Unione segnala alla Segreteria Ispettoriale o Regionale i nominativi di Exallievi regolarmente tesserati, fino ad un massimo di 12; la Segreteria compila lo elenco dei 12 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi.
Fra i nominativi così acquisiti il Consiglio Ispettoriale o Regionale elegge gli 8 membri della Presidenza, e questa, fra i propri membri, sceglie il Presidente Ispettoriale o Regionale ed assegna gli altri incarichi di cui all'art. 32.

Art. 35

Sostituzione di incarico - Nel caso di decesso, dimissioni, impedimento permanente a disimpegnare il mandato o di incompatibilità, per le

ragioni di cui all'art. 36, di uno dei membri della Presidenza, gli subentra il primo dei non eletti.
Qualora la sostituzione riguardi il Presidente Ispettoriale o Regionale, la Presidenza, integrata come sopra, elegge un altro Presidente che dura in carica fino alla scadenza del mandato del predecessore.
Nel caso che il Presidente non possa disimpegnare temporaneamente il proprio mandato, l'interim della carica viene affidato dai membri della Presidenza ad uno di essi.

Art. 36

Incompatibilità - La carica di Presidente, di Vicepresidente e di membro di Presidenza Ispettoriale o Regionale è incompatibile con funzioni comportanti gravi responsabilità di carattere pubblico.
In caso di contestazione la risoluzione è devoluta alla Presidenza Nazionale.
La carica di Presidente Ispettoriale o Regionale non è compatibile con quelle di Presidente di Centro locale.

Art. 37

Convocazioni - Spetta al Presidente Ispettoriale o Regionale, d'intesa col Delegato, convocare la Presidenza Ispettoriale o Regionale e, d'accordo con essa, il Consiglio Ispettoriale o Regionale e l'Assemblea Generale della propria Federazione.

Art. 38

Exallievi Sacerdoti - Gli Exallievi Sacerdoti costituiscono nella Federazione Ispettoriale o Regionale una sezione distinta, con proprie norme approvate dall'Ispettore.

Parte Terza

UNIONI - GRUPPI - NUCLEI

Art. 39

Costituzione - L'Unione Exallievi di Don Bosco è costituita da tutti coloro che, essendo stati educati in un'Opera della Congregazione Salesiana, volontariamente si associano in un Centro regolarmente costituito.

Art. 40

Finalità - L'Unione si propone come fine che i Soci conservino ed attuino nella vita i principi religiosi e morali dell'educazione salesiana e portino nella società lo spirito di Don Bosco.

L'Unione è un'associazione di laici che partecipano alla missione dalla Chiesa e promuovono con la parola, con la testimonianza della vita e con l'azione, l'animazione cristiana del proprio ambiente, secondo gli insegnamenti della Chiesa e del Concilio Vaticano II. (Statuto, art. 7).

Art. 41

Caratteristiche - L'Unione nella sua organizzazione interna si ispira al carattere familiare proprio della vita salesiana ed attua, nell'impostazione delle sue strutture e delle sue attività, un cordiale accordo e una responsabile collaborazione con la Congregazione Salesiana.
L'Unione è apolitica e non si assume impegni di carattere finanziario eccedenti le necessità economiche della sua gestione ordinaria.

Art. 42

Benefici spirituali - Gli Exallievi partecipano dei benefici spirituali derivanti dalla loro appartenenza alla Famiglia Salesiana.

In particolare: — l'ultimo giorno di ogni mese, all'altare di Don Bosco nella basilica di Maria Ausiliatrice in Torino, viene celebrata una S. Messa per tutti gli Exallievi ed i loro familiari;

— nel giorno del convegno annuale, come pure in occasione dei Consigli Nazionali e Ispettoriali o Regionali, la S. Messa è celebrata in suffragio degli Exallievi defunti, che sono iscritti, a titoio perpetuo, nel necrologio delle Unioni;

— in caso di morte di un Exallievo, l'Unione, oltre ad inviare una rappresentanza ai funerali, fa celebrare una S. Messa di suffragio, preferibilmente in occasione del successivo incontro per l'esercizio della « buona morte ».

Art. 43

Attività - Le attività delle Unioni sono tutte quelle, collettive e personali, che corrispondono alle finalità del Movimento Exallievi definite dallo Statuto.

A titolo puramente indicativo si elencano le seguenti:

Attività religiose: esercizio della « buona morte » — Esercizi spirituali — ritiri minimi — triduo in preparazione della Pasqua — conferenze di carattere religioso — gruppi di azione specializzata, come per esempio « gruppi del Vangelo », « gruppi catechisti », « Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli » ecc ». — azione parrocchiale e diocesana — inserimento nei movimenti cattolici — partecipazione alle manifestazioni religiose della Casa salesiana — pellegrinaggi — apostolato per le missioni e per le vocazioni — inserimento tra i Cooperatori — diffusione del culto di Maria Ausiliatrice e di Don Bosco.

Attività culturali: incontri di aggiornamento culturale in forma di conferenze, tavole rotonde, conversazioni — scuole serali di cultura generale, di tecnica, di lingua — biblioteche — promozione di circoli e incontri culturali da parte degli Exallievi per l'ambiente cittadino — diffusione della stampa cattolica — mostre locali, regionali, nazionali — iniziative culturali e dibattiti sugli strumenti di comunicazione sociale (cinema, televisione, radio, teatro).

Attività sociali: studio ed applicazione della dottrina sociale della Chiesa — studio dello spirito e delle attività sociali di Don Bosco per diffonderli nel proprio ambiente — adesione alle associazioni dei genitori degli alunni per la collaborazione con la scuola — collaborazione dell'Unione Exallievi alle opere giovanili dell'Oratorio — promozione di attività sociali specialmente a vantaggio della gioventù operaia e studentesca — borse di studio per alunni della Casa salesiana o per figli di Exallievi — consulenze gratuite — aiuto ed assistenza agli Exallievi giovani e a quelli che hanno particolari necessità.

Attività ricreative e sportive: filodrammatiche — complessi musicali (corali e strumentali) — gruppi sportivi — gruppi turistici, ecc.

Manifestazioni proprie dell'Unione: convegno annuale — convegni per gruppi (matricole, compagni di classe ecc.) — convegni e congressi straordinari — manifestazioni salesiane (festa di Maria Ausiliatrice, di Don Bosco, del Direttore, della premiazione, ecc.)

Art. 44

Rappresentanti della Congregazione - L'Unione riconosce come rappresentante del Rettor Maggiore e della Congregazione Salesiana il Direttore della Casa, il quale, normalmente, esercita il proprio compito mediante il Delegato.
Il Delegato è vera guida spirituale e morale dell'Associazione, animatore delle sue attività e responsabile della fedeltà allo spirito di Don Bosco e alle direttive dei Superiori.

Art. 45

Tesseramento - Sono iscritti al Centro locale gli Exallievi che, previa conoscenza ed accettazione del Regolamento, chiedono di esservi ammessi ed ottengono dalla Presidenza la tessera di Exallievo.
La tessera è nazionale: è firmata dal Presidente Nazionale, dal Presidente del Centro locale e dal Socio.
Il tesseramento impegna l'Exallievo all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

L'Exallievo che sia stato allievo in due o più Case salesiane è tesserato in una sola Unione, nella sede da lui preferita. In caso di trasferi-

mento può iscriversi ad altra Unione più comoda per la nuova residenza, dandone notizia all'Unione di origine, presso la quale potrà sempre prendere parte al convegno annuale ed alle altre manifestazioni sociali.
Coloro che hanno frequentato, in qualsiasi età, per un periodo di tempo sufficiente ad accogliere lo spirito di Don Bosco, un Oratorio, un Istituto o qualsiasi altra Opera salesiana, appartengono al Movimento Exallievi, anche se non sono iscritti ad un Centro locale: i loro nomi sono conservati nello schedario del Centro organizzato, perchè si mantenga sempre vivo il vincolo spirituale con la Congregazione salesiana e l'invito ad iscriversi al Centro stesso.

Art. 46

Sede - L'Unione ha sede nella Casa salesiana presso cui essa è stata regolarmente costituita.

Art. 47

Organi direttivi ed esecutivi - Organi direttivi dell'Unione sono il Consiglio dell'Unione e l'Assemblea dei Soci. Organo esecutivo è la Presidenza dell'Unione.
Tutti i Dirigenti dell'Unione assumono la piena responsabilità dei compiti loro affidati.

Art. 48

Consiglio dell'Unione - Il Consiglio dell'Unione è costituito dalla Presidenza e da un numero di Consiglieri proporzionato alle esigenze funzionali dell'Unione. Dov'è possibile, fanno parte del Consiglio anche un rappresentante degli Exallievi Sacerdoti, scelto dal Direttore, i Capi Sezione e i Capi Nucleo.
I membri del Consiglio, a norma dello Statuto, durano in carica tre anni e possono essere rieletti per una volta sola. Per derogare a tale norma il Consiglio deve ottenere l'approvazione della Presidenza Ispettoriale o Regionale.
Il Consiglio si riunisce, ordinariamente, almeno ogni due mesi e tutte le volte che la Presidenza lo ritiene necessario.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice. A parità di voti prevale quello del Presidente.
Per la validità è sufficiente la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri.

Art. 49

Compiti del Consiglio dell'Unione. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

a) elegge il Presidente e i membri della Presidenza e definisce gli incarichi dei Consiglieri;

b) delibera sugli argomenti proposti all'ordine del giorno dalla Presidenza;

c) attua le direttive impartite dalla Federazione Ispettoriale o Regionale e deliberate dall'Assemblea dei Soci;

d) approva la relazione annuale ed i. bilancio consuntivo;

e) promuove la costituzione delle Sezioni e dei Nuclei;

f) delibera l'adesione collettiva ad altre Istituzioni, previa l'approvazione della Presidenza ispettoriale o Regionale.

Art. 50

Assemblea dei Soci - Hanno diritto a partecipare all'Assemblea dei Soci, e perciò ad essi deve essere mandato l'invito, tutti gli Exallievi tesserati e tutti gli Exallievi della Casa salesiana dove ha sede l'Unione, ai sensi dello art. 25.

Hanno diritto al voto solo coloro che sono in regola con il tesseramento.

L'Assemblea è convocata, di norma, una volta all'anno, in occasione del Convegno annuale.

Può essere inoltre convocata ogniqualvolta il Consiglio lo ritiene opportuno.
L'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 51

Compiti dell'Assemblea - L'Assemblea ha i seguenti compiti:
a) elegge i membri del Consiglio;
b) delibera sulle attività e sulle direttive generali dell'Unione;
c) approva la relazione annuale ed il bilancio consuntivo.

Art. 52

Presidenza dell'Unione - La Presidenza della Unione è composta dal Presidente, da uno o due Vicepresidenti, dal Tesoriere e dal Delegato. La Presidenza nomina un Segretario anche fuori dal proprio ambito.
Le deliberazioni della Presidenza sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La Presidenza si riunisce il più sovente possibile dietro convocazione del Presidente, d'accordo col Delegato.

Art. 53

Compiti del Presidente e della Presidenza dell'Unione. Il Presidente ha i seguenti compiti:

a) rappresenta l'Unione nei rapporti con i Superiori Salesiani, con le Presidenze Nazionale, Ispettoriale o Regionale, con le Autorità e con i terzi;

b) convoca, previo accordo con la Presidenza, il Consiglio dell'Unione e l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori;

c) comunica ai Soci le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e ne segue fraternamente l'attuazione;

d) presiede le sedute, le riunioni e le manifestazioni delle Sezioni;

e) compila e presenta annualmente alla Presidenza Ispettoriale o Regionale il resoconto delle attività realizzate e il bilancio consuntivo dell'Unione;

f) dispone per l'esecuzione degli atti amministrativi interessanti la vita dell'Unione.

La Presidenza dell'Unione collabora col Presidente nell'attuazione del suo mandato. In particolare essa svolge i seguenti compiti:

a) promuove attività ed iniziative in seno alla Unione, alle Sezioni, ai Nuclei;

b) prepara l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;

c) assume, nei casi urgenti, la responsabilità di decisioni spettanti al Consiglio, salva la ratifica del Consiglio stesso.

Art. 54

Compiti del Vicepresidente. Il Vicepresidente:

a) assume l'interim della carica di Presidente nel caso che il Presidente non possa disimpegnare temporaneamente il suo mandato;

b) nel caso di decesso o di dimissioni del Presidente, ne supplisce l'incarico, con il benestare della Presidenza Ispettoriale o Regionale, fino al termine del mandato del suo predecessore.

Art. 55

Compiti del Segretario. Il Segretario:

a) tiene aggiornato l'elenco degli iscritti ed il relativo schedario ai sensi dell'art. 45 del presente regolamento;

b) compila e spedisce gli inviti per l'adunanza del Consiglio e dell'Assemblea;

c) tiene la corrispondenza dell'Unione;

d) redige i verbali delle adunanze della Presidenza, del Consiglio e dell'Assemblea;

e) compila la cronaca e le statistiche e raccoglie la documentazione, anche fotografica, della Unione;

f) ordina l'archivio dell'Unione curando diligentemente la conservazione degli atti e della corrispondenza;

g) in caso di assenza o di impedimento del Tesoriere, lo supplisce assolvendone i compiti;

h) trasmette direttamente alla Segreteria Nazionale, Ispettoriale o Regionale le relazioni e la documentazione delle principali attività e manifestazioni dell'Unione.

Art. 56

Compiti del Tesoriere. Il Tesoriere:

a) compila e tiene aggiornato l'inventario dei beni di proprietà o di uso dell'Unione;

b) riceve l'importo delle quote sociali, le offerte e ogni altro provento dell'Unione;

c) provvede ai pagamenti autorizzati dal Presidente;

d) compila il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

e) tiene i registri di contabilità e cura gli atti amministrativi dell'Unione;

f) deposita il denaro, secondo le tradizioni salesiane, presso il Prefetto della Casa o in un conto corrente intestato all'Unione, a firma depositata del Presidente, esclusa ogni altra forma di investimento.

Art. 57

Elezioni - Il Presidente dell'Unione e i membri del Consiglio sono eletti in base ad una lista preparata da una commissione di Soci scelti dal Consiglio dell'Unione, d'accordo con il Delegato. La lista comprende un numero di nomi-

nativi doppio rispetto al numero dei Consiglieri da eleggersi ed è redatta in modo che siano rappresentate possibilmente tutte le categorie di Exallievi dell'Unione. La metà almeno dei candidati deve risiedere vicino alla sede della Unione.

Le elezioni si effettuano, ordinariamente, in occasione del convegno annuale con le seguenti modalità: ogni Socio votante contrassegna nella lista dei candidati i nomi preferiti, o ne aggiunge altri non compresi nella lista, fino a raggiungere il numero convenuto di Consiglieri da eleggersi.

Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente dopo la votazione per opera di tre scrutatori non compresi nella lista e designati dall'Assemblea. Se viene riscontrato nella scheda un numero di suffragi superiore al prescritto, la scheda si considera nulla. L'esito delle votazioni è proclamato appena terminato lo scrutinio.

•

Il Delegato locale convoca al più presto i membri eletti, che formano il Consiglio, per la nomina del Presidente e degli altri membri della Presidenza. Tale nomina deve essere fatta in pieno accordo col Direttore e il Delegato stesso.

Art. 58

Sostituzione di incarico - Nel caso di decesso, dimissioni, impedimento permanente a disimpegnare il mandato o di incompatibilità, per le ragioni di cui all'art. 59, di uno dei membri della Presidenza, gli subentra il primo dei Consiglieri non eletti.
La Presidenza Ispettoriale o Regionale, per giuste ragioni, può chiedere al Presidente di rimettere l'incarico prima della normale scadenza. In caso di contestazione, la risoluzione è devoluta alla Presidenza Nazionale.
L'intera Presidenza dell'Unione, con il suo Consiglio, può essere sciolta, per gravi motivi, dalla Presidenza Nazionale, su proposta della Presidenza Ispettoriale o Regionale. La risoluzione di eventuali contestazioni a tale provvedimento è devoluta alla Presidenza Confederale.

Art. 59

Incompatibilità - La cariça di Presidente di Unione è incompatibile con funzioni comportanti gravi responsabilità di carattere pubblico. Il giudizio su tale incompatibilità spetta alla Presidenza Ispettoriale o Regionale e, in ultimo grado, alla Presidenza Nazionale.

Art. 60

Sezione Giovani - L'Unione ha il dovere, secondo le norme dello Statuto (art. 8, a), di assistere con particolare sollecitudine gli Exallievi giovani nel momento in cui lasciano l'ambiente salesiano e per tutto il periodo della loro formazione.
A tale scopo ogni Presidenza, appena ne rileva la necessità, costituisce la Sezione Giovanile che fa parte integrante dell'Unione Exallievi ed ha perciò lo stesso Presidente e lo stesso Consiglio.
Essa però ha un suo Dirigente o Rappresentante di sezione, scelto tra i giovani, con alcuni collaboratori. Questi Dirigenti della Sezione Giovanile debbono essere convenientemente rappresentati nel Consiglio dell'Unione.
La Sezione Giovanile, per venire incontro alle caratteristiche ed alle esigenze dei Soci, può redigersi delle norme particolari. Tali norme debbono essere in armonia con il presente Regolamento ed approvate dalla Presidenza dell'Unione.

Per favorire l'iscrizione dei giovani alla Sezione Giovanile, il Presidente dell'Unione, d'accordo con il Delegato, cura che gli allievi degli ultimi

corsi prendano parte ad alcune manifestazioni degli Exallievi, e si incontrerà con loro per far conoscere le finalità, l'organizzazione e le attività del Movimento. Consegnerà pure ogni anno il « Premio Exallievi di Don Bosco » al giovane che si è segnalato per studio e condotta.

La Presidenza, d'accordo con i Superiori, provvede perchè i giovani che terminano i loro corsi nelle Case salesiane siano invitati ad iscriversi all'Unione e ne ricevano la tessera.
Si interessa pure affinchè siano immediatamente iniziate le attività che inseriscono nella vita dell'Unione i giovani Exallievi; solo in tal modo si potrà evitare la dispersione ed il conseguente difficile ricupero di coloro che si sono allontanati.
Identico interessamento si deve avere, adattandolo alle esigenze dell'ambiente, per i giovani che lasciano le Associazioni oratoriane. L'Unione Exallievi dell'Oratorio sta al vertice delle Associazioni che accompagnano gli oratoriani durante il periodo della loro formazione e ne continua l'assistenza spirituale per tutta la vita.

Art. 61

Exallievi Sacerdoti - Gli Exallievi Sacerdoti, considerati il frutto più eletto dell'educazione salesiana, costituiscono nell'Unione, ove il numero lo consenta, una Sezione distinta, con proprie norme, approvate dal Direttore.

Art. 62

Exallievi e Cooperatori - L'Unione favorisce l'inserimento degli Exallievi, con loro spontanea e libera scelta, nell'Unione dei Cooperatori Salesiani per una più intima e diretta partecipazione all'apostolato della Congregazione salesiana.

Gli Exallievi che prendono parte alle pratiche religiose ed alle attività apostoliche proprie della Unione Exallievi assolvono in tal modo gli impegni ordinari religiosi ed apostolici dei Cooperatori. Sono tenuti soltanto a partecipare alle manifestazioni solenni ed ufficiali dell'Unione dei Cooperatori, come per esempio alle due conferenze annuali.

Art. 63

Gruppi - Si dà il nome di « Gruppo » a quelle associazioni di Exallievi che si costituiscono in

località dove non sorge una Casa salesiana.
La costituzione dei Gruppi è deliberata dalla Presidenza Ispettoriale o Regionale d'intesa con la Presidenza dell'Unione territorialmente competente e con il Direttore della Casa salesiana che più facilmente può interessarsene.
Per la struttura e la vita del Gruppo si applicano le disposizioni valide per le Unioni: il Gruppo quindi ha vita propria e propri Dirigenti come le Unioni.
Il Direttore della Casa salesiana, per sè o per mezzo del Delegato, d'accordo con la Presidenza Ispettoriale o Regionale, assume l'assistenza del Gruppo.

Art. 64

Nuclei - Il Nucleo è composto da tutti gli Exallievi, qualunque sia la Casa salesiana di loro provenienza, residenti in una determinata località dove non esiste una Unione regolarmente costituita, o un Gruppo.
L'organizzazione dei Nuclei ha lo scopo di mantenere contatti più continui ed efficaci con gli Exallievi per assisterli spiritualmente ed impegnarli, secondo le esigenze locali, nella animazione cristiana del proprio ambiente.

Il Nucleo si distingue dal Gruppo perchè non ha vita propria ma dipende da un Centro locale. Spetta ordinariamente all'Unione più vicina costituire un Nucleo, determinarne il territorio, studiarne le attività ed assisterlo, d'accordo con la Presidenza Ispettoriale o Regionale ed in collaborazione con le altre Unioni interessate per la presenza, nel Nucleo, di propri Exallievi.
Gli Exallievi del Nucleo sono liberi di effettuare il tesseramento presso l'Unione più vicina ovvero presso quella di origine.
Ogni Nucleo ha un Capo Nucleo scelto d'intesa con la Presidenza dell'Unione da cui dipende.
Qualora determinati Nuclei della stessa zona territoriale abbiano la possibilità e la convenienza di svolgere attività in comune, possono avere un proprio Consiglio, costituito dai Capi dei singoli Nuclei.

Art. 65

Norme particolari - Il Regolamento è unico per tutte le Unioni della Federazione Nazionale, ma ogni Unione ha facoltà di stabilire delle norme particolari per la sua organizzazione interna, per le sue Sezioni (giovanile, sportiva, culturale, turistica, ecc.) e per le sue attività.

Art. 66

Testo autentico del Regolamento - Il testo autentico del presente Regolamento è quello approvato dal Consiglio della Federazione Nazionale Italiana e depositato presso la Segreteria Generale, munito delle firme del Presidente Confederale, del Segretario Generale e del Consigliere Superiore per gli Apostolati Sociali.

Art. 67

Interpretazione - L'interpretazione autentica del presente Regolamento è demandata, in via ordinaria, per i Centri locali alla Presidenza Ispettriale o Regionale; per le Federazioni Ispettoriali o Regionali alla Presidenza Nazionale; per la Federazione Nazionale alla Presidenza Confederale.

Qualora permanesse disaccordo a tutti i livelli degli Organi Direttivi, la interpretazione autentica definitiva è demandata al Consigliere Superiore per gli Apostolati Sociali.

Qualsiasi modifica o aggiunta al presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio Nazionale, con voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri, e dovrà essere approvata dalla Presidenza Confederale.

Stampato
nell'Istituto Salesiano
per le Arti Grafiche
Colle Don Bosco (Asti)
Aprile 1967